

---

# **Regolamento sui beni confiscati del comune di Palermo**

*Release version: latest*

**comune Palermo**

**28 giu 2018**



<b>1</b>	<b>Dati</b>	<b>3</b>
1.1	Testo del Regolamento emendato . . . . .	3





Fonte: [Regolamento comunale](#), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 631 del 17/11/2011 (*Regolamento per la destinazione e l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata di proprietà del Comune di Palermo*).



Elenco dei beni confiscati (D.lgs . 159/2011 art. 48 comma 3) alla criminalità organizzata, di proprietà del comune di Palermo, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente / Patrimonio immobiliare.

Dataset open data in formato XML dell'elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di proprietà del comune di Palermo.



Quest'opera è distribuita con Licenza CC BY 4.0 - Creative Commons, Attribuzione, versione 4.0 Internazionale, in coerenza con la sezione Licenze delle Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, dell'AgID.

## 1.1 Testo del Regolamento emendato

### 1.1.1 Capo 1 - Ambito di Applicazione

#### Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Palermo, in conformità alle finalità della legge 109/96 e successive modifiche ed integrazioni, promuove l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio, come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio.




Fig. 1.1: dalla mappa del portale openregio la visualizzazione degli immobili destinati

Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, così come modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2007 ed in ultimo dalla L. n. 50 del 31.03.2010 per:

- uso istituzionale;
- uso abitativo;
- fini sociali;
- fini locativi.

## Art. 2 - Principi

Il Comune di Palermo, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, pubblicità, buon andamento e trasparenza.

## Art. 2 Bis - Destinazione

All'inizio di ciascun anno, la Giunta Comunale dovrà emanare un atto di indirizzo che stabilisca le linee guida dell'Amministrazione relativamente alla destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, valutazione estesa anche agli immobili assegnati e/o restituiti al Comune dal beneficiario.

Prima che i beni di cui all'art. 1 vengano trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Palermo, gli stessi devono essere valutati da una commissione tecnica interdisciplinare nominata dal Direttore Generale composta da un rappresentante del Settore Risorse immobiliari, un rappresentante del settore Servizi Socio- assistenziali, un rappresentante del Settore Cultura, un rappresentante del settore Ambiente, un rappresentante della Protezione Civile, un rappresentante del Settore manutenzioni, un rappresentante del Settore Urbanistica ed Edilizia ed un



rappresentante del Settore Interventi Abitativi che a seguito di sopralluoghi di un tecnico dalla commissione, si esprima sulle loro condizioni strutturali effettuando anche un'analisi costi-benefici.

Il Sindaco e/o Assessore delegato supportato dalla predetta relazione tecnica e secondo l'indirizzo stabilito dalla Giunta Comunale, rende il parere previsto per legge, all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Le consegne dei beni devono essere concordate con L'Agenzia Nazionale per essere effettuate periodicamente e con precise scadenze, ciò al fine di consentire regolarità ai bandi.

Avvenuta la consegna del bene al Comune, il Sindaco e/o Assessore delegato destinerà l'immobile, secondo la finalità prevista, all'Ufficio Centrale, di cui al capo VI, che provvederà ad emanare apposito bando fermo restando che dei conseguenti adempimenti gestionali e sanzionatori verranno onerati i pertinenti Settori.

## **1.1.2 Capo 2 - Uso istituzionale e abitativo**

### **Art. 3 - Uso istituzionale**

L'elenco degli immobili destinati ad uso istituzionale, verrà trasmesso agli Uffici dell'Amministrazione Comunale ed i beni verranno assegnati dal Settore Risorse Immobiliari, ai Settori e/o Uffici che ne faranno richiesta non solo perché vengano utilizzati come sede, ma anche per destinarli ad attività che gli Uffici perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio.

### **Art. 4 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento:

1. Centro Operativo Comunale per i Beni Confiscati alla Mafia e/o Ufficio Centrale è l'organo di coordinamento, strutturato per «Funzioni di supporto», preposto alla gestione del complessivo iter procedurale che dal provvedimento di confisca, di destinazione e consegna del bene al Comune di Palermo conduce, entro i termini di legge, all'assegnazione del bene confiscato per l'utilizzazione finale.
- b. Funzioni di supporto sono Unità Operative in forma modulare, interconnesse e attivate dal Centro Operativo Comunale per i Beni Confiscati alla Mafia e/o Ufficio Centrale - in seguito definito C.O.Be.C- in relazione alle specifiche competenze. Le Funzioni di Supporto, presiedute dal Dirigente Coordinatore del C.O.Be.C, sono costituite dai Responsabili dei Settori comunali coinvolti o loro delegati e, in base a protocolli d'intesa, possono essere integrate dalla presenza di rappresentanti di altri Enti pubblici. Enti privati e di associazioni operanti nel settore.

### **Art. 4 Bis - Uso abitativo**

Gli immobili destinati ad uso abitativo, verranno consegnati al pertinente Settore e saranno gestiti secondo quanto previsto dal regolamento del predetto Settore per l'emergenza abitativa e consegnati al Settore muniti di certificato di abitabilità o in deroga ex L.R. 19/2005 e succ. mod. ed integrazioni.

## **1.1.3 Capo 3 - Finalità Sociali**

### **Art. 5 - Fini sociali**

Gli immobili destinati ad uso diverso da quelli precedenti di cui agli artt. 3 e 4, verranno consegnati previo bando come previsto dall'art. 8 ai Settori preposti per essere destinati ad attività a servizio del territorio, al fine di

attuare politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, della legalità e della sicurezza, creando opportunità di sviluppo e di lavoro, per combattere il disagio sociale, l'emarginazione e la disoccupazione.

I beni pertanto non potranno essere utilizzati come mera sede sociale di una associazione, enti e cooperative sociali, dovendosi in essi altresì svolgere un'attività a servizio del territorio.

#### **Art. 6 - Beneficiari**

Ai sensi dell'art 3, comma 3 della Legge 109/96 e successive modifiche ed integrazioni ed in ultimo la L. 30.03.2010 n. 50, i predetti beni sono concessi a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, anche Enti Pubblici non economici ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge n.349 dell'08/07/1986 e succ. mod., che manifestano il proprio interesse secondo le modalità di cui al presente regolamento.

#### **Art. 7 - Elenco dei beni disponibili**

L'Ufficio centrale si occuperà di pubblicare l'elenco dei beni disponibili sul portale del Comune di Palermo ([www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)). acquisite anche informazioni da parte degli uffici periferici. Detto elenco dovrà contenere i dati catastali necessari ed inoltre sarà aggiornato periodicamente, sulla base dei beni che verranno via acquisiti ai sensi della L. n. 50 del 31.03.2010.

#### **Art. 8 - Adempimenti preventivi all'avviso pubblico**

La G. C. procede a confermare ovvero modificare le finalità individuate nell'atto d'indirizzo di cui all'art. 2, in considerazione di mutate valutazioni in ordine all'interesse pubblico da perseguire e al contempo indicherà le priorità di cui al bando dovrà tenere conto in ordine ai seguenti criteri di valutazione delle istanze:

1. qualità del progetto;
2. consistenza dell'intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto sociale della popolazione;
3. disponibilità ad effettuare opere di manutenzione ordinaria;
4. disponibilità a sostenere gli oneri condominiali straordinari;
5. criteri di volta in volta individuati nell'avviso pubblico;

#### **Art. 9 - Modalità di assegnazione**

L'Ufficio Centrale d'intesa con il Dirigente del Settore/Servizio interessato, predisporrà un bando pubblico con cadenza almeno annuale, che sarà visionabile sul portale del Comune di Palermo, pubblicato all'Albo Pretorio e presso il Settore preposto, per almeno 30 giorni consecutivi. L'istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e indirizzata al Comune di Palermo (al Settore preposto), dovrà essere corredata

dal progetto che l'Associazione intende realizzare presso il bene richiesto e dovrà contenere quanto specificato nel Bando Pubblico.

Il Bando deve prevedere una procedura comparativa basata su indicatori predeterminati e/o punteggi da attribuire alle istanze ed ai progetti e nello stesso tempo definire in forma compiuta, nell'ambito della finalità delineata, l'attività che si intende promuovere.

Il competente ufficio dell'Amministrazione Comunale, provvederà ad istruire le istanze pervenute, verificando i requisiti ed a richiedere alla Prefettura di Palermo -Ufficio territoriale di Governo- le verifiche in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità, sugli Enti e le Associazioni istanti.

Degli esiti delle verifiche di cui al comma precedente, verrà data tempestiva comunicazione agli istanti. L'individuazione e l'assegnazione all'organismo beneficiario avverrà con provvedimento del Sindaco e/o dell'Assessore Delegato.

### **Art. 10 - Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità**

La concessione in uso a terzi, da parte del Dirigente del Settore/Servizio competente, in ordine all'attività da svolgersi, avverrà mediante la stipula di un apposito disciplinare secondo uno schema tipo fornito dall'Ufficio Centrale. Esso prevede oltre agli specifici diritti e agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla sua utilizzazione e le modalità del rinnovo.

Il bene è concesso in uso a titolo gratuito.

## **1.1.4 Capo 4 - Concessione e Concessionario**

### **Art. 11 - Obblighi del Concessionario / Assegnatario**

Indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene assegnato, saranno previsti a carico dell'assegnatario i seguenti obblighi.

1- Uso istituzionale:

- il Settore che gestisce direttamente il bene assegnato, dovrà apporre nel medesimo bene una targa di dimensioni cni 30x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere indicata, oltre allo stemma del Comune di Palermo in alto al centro, anche la seguente dicitura. «Bene confiscato alla mafia - Comune di Palermo»;
- l'onere di richiedere al competente Settore Manutenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi compresa la messa a norma dei locali;
- adempimenti di cui al vigente Regolamento di contabilità.

2- Uso abitativo

- per gli obblighi degli assegnatari di alloggi confiscati assegnati al Settore competente, si fa rinvio a quanto stabilito nel Regolamento del predetto Settore per l'emergenza abitativa.

3- Fini Sociali

- obbligo dell'utilizzo, esclusivamente, per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale, per cui è vietato l'utilizzo del bene per scopi diversi;
- obbligo di non mutare l'attività e le finalità del progetto per il quale il bene è stato concesso;
- obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- l'eventuale onere delle spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile;

- l'obbligo di ultimare, entro un anno dalla consegna del bene, gli eventuali lavori di ristrutturazione dello stesso a pena di decadenza;
- l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali, nonché gli eventuali oneri condominiali straordinari;
- l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci e degli amministratori dell'Associazione ed a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, che verranno inoltrati al competente Ufficio Ragioneria, al fine di verificare l'assenza di finalità di lucro; per tali verifiche ci si avvarrà altresì di protocolli d'intesa con le forze dell'ordine;
- l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente, una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti e la rispondenza tra l'attività espletata e quella dichiarata nella finalità e specificata nel bando;
- l'obbligo di esporre nei beni concessi n. 2 targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa su una delle quali dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Palermo in alto al centro, anche la seguente dicitura: «Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Palermo»; sull'altra dovrà essere indicata la denominazione del concessionario;
- l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità, liberi da persone e da cose, salvo il deperimento d'uso senza, nulla a pretendere in ordine alle migliorie apportate anche in caso di revoca anticipata per qualsiasi causa;
- l'obbligo di norma per ospitare altre associazioni o a partecipare a partenariati con altri Enti per lo svolgimento di attività connesse all'uso del bene concesso a comunicarlo preventivamente per gli opportuni controlli al settore competente a pena di revoca immediata del bene. Solo nel caso in cui l'Associazione abbia ottenuto finanziamenti e sempre che questi siano stati concessi non prima di un anno dall'assegnazione del bene, il Sindaco e/o l'Assessore delegato potrà autorizzare la condivisione del bene subordinandone gli effetti alla verifica del partner da parte della Prefettura. La violazione di anche uno degli obblighi di cui al presente articolo, comporta la revoca della concessione.

#### **Art. 12 - Durata della concessione e rinnovo**

La concessione avrà una durata stabilita dalla G.C. in seno agli atti di cui all'art. 8 e commisurata al progetto che deve realizzarsi ed all'impegno economico che lo stesso presuppone (elemento quest'ultimo che non verrà valutato nell'ipotesi di finanziamento di fonte pubblica) e comunque non oltre i 10 anni. Può essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di un esplicito atto di assenso dell'Amministrazione Comunale, escludendosi il rinnovo tacito. Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.

#### **Art. 13 - Cessione del bene e del contratto**

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, l'utilizzo del bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione del medesimo bene.

## **1.1.5 Capo 5 - Finalità lucrative**

### **Art. 14 - Locazione**

I beni che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, né per finalità sociali, verranno utilizzati per finalità di lucro ed i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali secondo quanto disposto dall'art. 5 Comma 15° della L. n. 50 del 31.03.2010. Le somme introitate dalla locazione dei suddetti immobili dovranno confluire in un apposito capitolo da utilizzare, prioritariamente per la ristrutturazione dei beni confiscati destinati all'emergenza abitativa e a fini istituzionali ed in secondo luogo per le specifiche finalità sociali di anno in anno determinate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

### **Art. 15 - Determinazione del canone**

Il canone di locazione sarà determinato in base al valore di mercato da una Commissione Tecnica di Valutazione nominata con provvedimento del Sindaco e sarà soggetto nel corso del rapporto di locazione ad aggiornamenti annuali sulla base di indici ISTAT, tenendo conto tuttavia delle eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia. Il canone dovrà essere oggetto di nuova determinazione ad ogni scadenza contrattuale, laddove consentito dalle leggi in materia.

### **Art. 16 - Modalità di assegnazione**

Il Settore competente procederà alla locazione a terzi dei beni di cui all'art. Il previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e secondo quanto specificato nel bando pubblico.

Il bando pubblico, che potrà avere cadenza annuale, sarà visionabile sul portale del Comune di Palermo pubblicato all'Albo Pretorio e presso il Settore preposto, per almeno 30 giorni consecutivi.

### **Art. 17 - Esame delle offerte ed aggiudicazione**

Si fa rinvio all'art. 9 del vigente regolamento relativo alla gestione dei beni immobili di proprietà comunale e succ. mod. ed integrazioni.

### **Art. 18 - Requisito soggettivi**

Chiunque possa contrattare con le Pubbliche Amministrazioni potrà partecipare all'avviso pubblico. L'aggiudicazione viene subordinata alle verifiche da richiedere, a cura dell'Amministrazione, alla Prefettura di Palermo -Ufficio territoriale di Governo- in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità del locatario o in caso di società dei suoi legali rappresentanti.

### **Art. 19 - Provvedimento autorizzativo e stipula del contratto**

Si fa rinvio all'art. 10 del vigente regolamento relativo alla gestione dei beni immobili di proprietà comunale e succ. mod. ed integrazioni.

### **Art. 20 - Durata del contratto**

I contratti di locazione avranno la durata minima prevista dalle leggi vigenti in materia; essi si prorogheranno automaticamente solo alla prima scadenza, in mancanza di preavviso da comunicarsi alla controparte nei casi e termini di legge. Per le successive scadenze, l'Ufficio competente provvederà a comunicare formale disdetta entro i termini di legge.

### **Art. 21 - Rapporti esistenti**

Si fa rinvio all'art. 12 del vigente regolamento relativo alla gestione dei beni immobili di proprietà comunale e succ. mod. ed integrazioni.

### **Art.22 - Ristrutturazione**

L'onere economico degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione necessari a rendere fruibili gli immobili concessi in locazione è posto a carico del locatario. Il canone determinato come sopra, potrà essere conguagliato con i costi sostenuti per la ristrutturazione del bene. A tale scopo il locatario dovrà produrre il progetto per la ristrutturazione del bene ed il relativo computo metrico estimativo che verranno esaminati dalla Commissione Tecnica di Valutazione nominata per la specificità della competenza richiesta, con provvedimento del Sindaco, che esprimerà il proprio parere tecnico in ordine alle opere da eseguire ed alla congruità delle spese. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento, procederà alla regolarizzazione contabile delle spese ritenute congrue con il canone di locazione, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e provvedendo ad iscrivere il correlato accertamento di entrata. Il locatario risponderà degli eventuali danni causati, anche a terzi dalla mancata esecuzione dei necessari interventi di ripristino e manutenzione. L'aggiudicatario non potrà iniziare i lavori se non dopo aver ottenuto le eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa in materia, da richiedersi all'Amministrazione Comunale.

### **Art. 23 - Divieto di sublocazione**

Si fa rinvio all'art. 17 del vigente regolamento relativo alla gestione dei beni immobili di proprietà comunale e succ. mod. ed integrazioni.

## **Art. 24 - Inosservanza di divieti**

Si fa rinvio all'art. 19 del vigente regolamento relativo alla gestione dei beni immobili di proprietà comunale e succ. mod. ed integrazioni.

### **1.1.6 Capo 6 - Ufficio Centrale**

#### **Art. 25 - Competenze**

Le attività propedeutiche all'assegnazione al Comune dei beni confiscati e tutte quelle non espressamente devolute, dal presente regolamento, ad altri Settori e/o Uffici sono attribuite ad un Ufficio Centrale, dotato di professionalità amministrativo-contabili, culturali, sociali e tecniche, la cui organizzazione e le cui competenze verranno disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Analogamente il medesimo regolamento, individuerà l'Ufficio preposto alle verifiche ed ai controlli sui beni concessi, avendo cura di assicurare il necessario raccordo con la Polizia Municipale e gli Uffici Tecnici competenti.

#### **ART. 25 bis**

Il Comune si dota della costituzione di un proprio ufficio per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati che preveda l'adeguata organizzazione necessaria per rispondere al forte lavoro da svolgere. Tale organizzazione prevede un adeguato numero di dipendenti, utilizzati per tali finalità. Verrà inoltre prevista una periodica formazione dello stesso personale, in base alla modifica di norme vigenti.

#### **ART. 25 ter**

Il Comune istituisce uno sportello unico per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati che agisca nel rapporto con i beneficiari, favorendo lo snellimento delle procedure.

#### **Art. 25 quater**

Il Comune istituisce un tavolo periodico di confronto con l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati per agire di concerto sulle strategie essenziali che riguardano la tematica in oggetto.

#### **Art. 26 - Potere sanzionatorio**

Il potere sanzionatorio appartiene all'Ufficio che ha stipulato la concessione.

La concessione, previa contestazione, sarà dichiarata decaduta:

- per inadempimento del concessionario, quando lo stesso contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contenute nella concessione,

- Per mancato esercizio, quando il concessionario non utilizzi il bene per un anno o nel Parco di un anno dall'assegnazione non abbia iniziato i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione del bene.
- Per il venir meno dei requisiti di idoneità nei seguenti casi:
  1. qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
  2. qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della Legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
  3. qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente l'uso dell'immobile;
  4. qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Si procederà alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustificano un diverso utilizzo del bene concesso.

Il Settore che procede alla decadenza e/o alla revoca dovrà darne informazione all'Ufficio Centrale che provvederà ad aggiornare l'elenco dei beni immobili e agli adempimenti di cui agli artt. 9, 10, 16 e 26.

Il mancato esercizio del potere sanzionatorio, senza giustificato motivo, da parte dell'Ufficio di cui al comma 1 comporta l'esercizio del potere sostitutivo nei casi e con le modalità stabilite dal vigente Regolamento di Organizzazione.

## **1.1.7 Capo 7 - Norme transitorie e finali**

### **Art. 27 - Beni non utilizzabili**

Per gli immobili che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, né per finalità sociali, né che possano essere dati in locazione, si procederà alla restituzione dei beni medesimi all'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati

### **Art. 28 - Norme transitorie**

Tutte le assegnazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, saranno fatte salve fino alla scadenza del disciplinare sottoscritto. Alla scadenza sarà valutato favorevolmente il rinnovo dei rapporti esistenti, per un periodo da individuarsi caso per caso, ove sul bene siano state apportate consistenti migliorie documentate, o spese-somme per la ristrutturazione.

### **Art. 29 - Norme finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Con il presente Regolamento viene abrogato l'art. 14 del Regolamento relativo alla gestione e alienazione dei beni immobili di proprietà comunale nonché alla locazione ed acquisto immobili di proprietà privata.